

Oggetto: Schema di accreditamento e certificazione, in conformità alla norma UNI CEI 11352:2014 "Società che forniscono servizi energetici" (ESCO), redatto ai sensi dell'art.12, comma 1, del D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102.

Introduzione

Gli elementi principali che caratterizzano le ESCO, come individuate dalla Norma UNI CEI 11352:2014:

- a. offrire la garanzia al cliente, tramite un Contratto a Garanzia di Risultato (Energy Performance Contract - EPC), del miglioramento dell'efficienza energetica attraverso i servizi e le attività fornite, con assunzione in proprio dei rischi tecnici e finanziari stabiliti contrattualmente connessi con l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi concordati;
- b. ottenere il pagamento, stabilito contrattualmente, dei servizi forniti basati, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di prestazioni e rendimento;
- c. poter fornire il finanziamento degli interventi, sia in proprio che tramite terzi, quando previsto contrattualmente.

Nota: le norme di seguito richiamate, dove non esplicitamente indicato, si intendono nell'edizione vigente.

La Norma UNI CEI 11352:2014, entrata in vigore il 17 aprile 2014, ha annullato e sostituito quella del 2010.

Rispetto all'edizione precedente:

1. è stato inserito il requisito relativo alla capacità di svolgere un servizio di efficienza energetica in conformità alla UNI CEI EN 15900 - "Servizi di efficienza energetica – Definizioni e requisiti";
2. sono state recepite le indicazioni della Direttiva 2012/27/UE che fissa gli obiettivi per l'efficienza energetica partendo dalle necessità energetiche del cliente;
3. è stato inserito il requisito di garantire la disponibilità al cliente dei dati misurati nel corso dell'espletamento del servizio mediante adeguata reportistica e nel formato concordato;
4. è stato inserito il requisito relativo alla capacità di elaborare piani di controllo commessa;
5. è stata inserita tra le attività facoltative la ottimizzazione economica dei contratti di fornitura;
6. è stata evidenziata, quale attività qualificante della ESCO certificata, l'utilizzo degli EPC quale strumento per il miglioramento dell'efficienza energetica del cliente;
7. è stata pienamente acquisita, seppure non obbligatoria, la figura professionale dell'Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) certificato secondo la norma UNI CEI 11339, evidenziandone i campi di operatività all'interno di una ESCO certificata.

In conseguenza ai punti precedenti, sono state aggiornate e dettagliate le appendici normative:

- la "Lista di controllo per la verifica dei requisiti e delle capacità" (appendice A);
- i "Contenuti minimi dell'offerta contrattuale del servizio di efficienza energetica" (appendice B).

Il D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, al punto 1 dell'art. 12, ha previsto la certificazione delle ESCO a fronte della UNI CEI 11352, sulla base di uno schema di certificazione e accreditamento predisposto da Accredia, sentito il CTI, e approvato dal MISE e dal MATTM, che si riporta di seguito.

Possono certificarsi sia persone fisiche che giuridiche¹. In entrambi i casi è previsto che parte delle attività possano essere affidate a terzi, fermo restando l'assunzione di responsabilità e l'obbligo di dichiararlo contrattualmente al cliente (primo e secondo comma del punto 4.2 della Norma UNI CEI 11352:2014).

Nel caso di certificazione di una ESCO con attività affidate a terzi (subappalto), entrambi, nei rispettivi ambiti, devono applicare quanto riportato nell'appendice A - "Lista di controllo per la verifica dei requisiti e delle capacità" della Norma UNI CEI 11352:2014".

Ad esempio: "per le attività obbligatorie indicate al punto 4.2, se eseguite da terzi deve essere verificato come la ESCO controlla il lavoro svolto. Tale aspetto è soddisfatto se la stessa adotta un sistema di gestione per la qualità certificato da un organismo accreditato in conformità alla UNI EN ISO 9001:2008 e che includa l'attività di fornitura di servizi energetici".

In altri punti della Norma (punto 4.3 dell'appendice A) si cita che, per agevolare il processo di verifica "il responsabile del requisito possa essere una figura certificata da un organismo accreditato di certificazione in conformità ai requisiti della UNI CEI 11339" (EGE), in alternativa alla certificazione del sistema di gestione di cui sopra.

Per eventuali dubbi interpretativi legati alla lettura della UNI CEI 11352, si deve fare riferimento alle FAQ emanate dal CTI e disponibili nell'apposita sezione del sito www.cti2000.it.

¹ **Definizione di «ESCO»:** "persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti", richiamata dall'art. 2, punto i) del D. Lgs. 115:2008, a sua volta richiamato dall'art. 2, punto 1, comma a) del D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102.

Si precisa che le certificazioni richiamate dal D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 s'intendono certificazioni accreditate da ACCREDIA o da un diverso Ente di Accreditamento designato dal proprio stato membro ai sensi del Regolamento CE 765/2008, salvo quanto riportato oltre al capitolo "transitorio".

Contesto Normativo

La norma UNI CEI 11352:2014 definisce i requisiti generali e una lista di controllo per la verifica dei requisiti delle ESCO che forniscono ai propri clienti servizi di efficienza energetica conformi alla UNI CEI EN 15900, con garanzia dei risultati.

In particolare descrive i requisiti generali e le capacità (organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria) che una ESCO deve possedere per poter offrire i servizi di efficienza energetica e le attività peculiari, presso i propri clienti.

Fornisce, in aggiunta, una "Lista di controllo per la verifica dei requisiti e delle capacità" (appendice A) delle ESCO e i "Contenuti minimi dell'offerta contrattuale del servizio di efficienza energetica" (appendice B) offerti dalla stessa.

Inoltre il ruolo della ESCO e dell'EGE, con riferimento alle rispettive norme (UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339), sono richiamati anche:

- nel "DECRETO 7 marzo 2012 - Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento".
- Nel "Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012 - Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi."

1) Norma e regole di Certificazione

Norma di accreditamento	ISO/IEC 17065:2012
Norma di certificazione	UNI CEI 11352:2014
Fornitori utilizzati dalla ESCO	Il controllo degli eventuali fornitori utilizzati dalla ESCO per attività non svolte direttamente, è effettuato in conformità ai § 7.4, 7.5 e 8.2 della ISO 9001:2008 e all'allegato A normativo della 11352:2014.
Criteri di competenza Gruppo di Verifica	<p>Nel GVI deve esserci almeno una persona con la qualifica di Lead Auditor/Auditor (ISO 17021/ISO 19011) nello schema Sistema Gestione dell'Energia (SGE) o Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) o Sistema di Gestione Ambientale (SGA).</p> <p>La figura del RGVI (Lead Auditor) è definita nelle ISO 19011 ai § 7.2.3 e § 7.2.5.</p> <p>Le competenze sono comparabili nell'ambito del GVI, ma non singolarmente in riferimento alle specificità del settore energetico.</p> <p>Nel GVI deve esserci almeno una persona con competenza tecnica nel settore energetico.</p> <p>La competenza tecnica può essere dimostrata tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ possesso della certificazione accreditata come ispettore ISO 50001 o come EGE in conformità alla norma UNI CEI 11339, ovvero ✓ possesso di certificazione accreditata come auditor energetici, di cui all'art. 12, comma 3 del D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, ovvero ✓ esperienza professionale significativa documentata in campo energetico di almeno 3 anni. <p>E' da intendersi per esempio come esperienza professionale (ruoli e/o attività):</p> <ul style="list-style-type: none"> - esperienza significativa nella gestione dell'energia all'interno di organizzazioni (anche sostenendo il ruolo di "Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia", nominato ai sensi dell'art. 19 della Legge 10/91); - esperienza significativa nella conduzione di analisi energetiche e/o diagnosi energetiche; - esperienza significativa nella progettazione e implementazione di sistemi di gestione dell'energia secondo ISO 50001; - partecipazione ad un numero elevato di audit completi accreditati di terza parte di SGE (minimo 10) di cui almeno 5 con accompagnamento di persona già qualificata; - esperienza significativa di audit in altri schemi o altre qualifiche, entrambi in campo energetico (es: EGE, ecc.), con approfondita analisi delle effettive attività, pertinenti e qualificanti, svolte dal candidato nell'esercizio dei compiti previsti dalla qualifica. <p>Il GVI nel suo complesso deve inoltre garantire la conoscenza specifica, dimostrata tramite partecipazione a corsi di formazione e/o esperienza professionale e/o partecipazione ad attività normativa o a gruppi di lavoro specifici e/o attività di docenza delle Norme e degli argomenti pertinenti lo schema:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ UNI CEI 11352 (Requisiti ECSO) ✓ UNI CEI EN ISO 50001 (SGE);

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UNI CEI EN 15900 (Servizi di efficienza energetica); ✓ UNI CEI EN 16247-1 (Diagnosi energetiche - DE- Parte 1: Requisiti generali); ✓ UNI CEI EN 16247-2 (DE – Parte 2: Edifici); ✓ UNI CEI EN 16247-3 (DE- Parte 3: Processi); ✓ UNI CEI EN 16247-4 (DE – Parte 4: Trasporti); ✓ UNI CEI EN 16247-5 (DE – Parte 5: Competenze degli Energy Auditor applicabile dalla sua pubblicazione) ✓ UNI CEI/TR 11428 (Requisiti generali del servizio di DE); ✓ UNI CEI 11339 (Requisiti EGE); ✓ conoscenza di protocolli di misura e verifica dei risultati energetici; ✓ conoscenza della normativa cogente applicabile; ✓ conoscenza del settore energia con particolare riferimento agli EPC. <p>In ogni caso l'OdC deve dotarsi di procedure e criteri per la composizione dei GVI tali da assicurare che il GVI sia composto da auditor (e da esperti tecnici per quanto necessario), che dispongano della competenza complessiva adeguata per svolgere l'audit.</p>														
<p>Criteri di competenza del</p> <ul style="list-style-type: none"> - Addetto al riesame del contratto (punto 7.3 della ISO/IEC 17065:2012) - Addetto al riesame dei rapporti di audit (punto 7.5 della ISO/IEC 17065:2012) - Decision Maker (punto 7.6 della ISO/IEC 17065:2012) 	<p>L'OdC deve dotarsi di criteri per la qualifica delle funzioni interessate ad assicurare il possesso di adeguate competenze.</p> <p>I criteri dovranno considerare i seguenti elementi minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conoscenza dei principi, delle prassi e delle tecniche di audit; • conoscenza dei processi dell'organismo di Certificazione; • conoscenza del settore energia con particolare riferimento agli EPC; • conoscenza generale delle Norme: <ul style="list-style-type: none"> ✓ UNI CEI 11352 (Requisiti ESCO); ✓ UNI CEI EN ISO 50001 (SGE) ✓ UNI CEI EN 15900 (Servizi di efficienza energetica); ✓ UNI CEI EN 16247-1 (Diagnosi energetiche - DE- Parte 1: Requisiti generali); ✓ UNI CEI EN 16247-2 (DE – Parte 2: Edifici); ✓ UNI CEI EN 16247-3 (DE- Parte 3: Processi); ✓ UNI CEI EN 16247-4 (DE – Parte 4: Trasporti); ✓ UNI CEI EN 16247-5 (DE – Parte 5: Competenze degli Energy Auditor applicabile dalla sua pubblicazione) ✓ UNI CEI/TR 11428 (Requisiti generali del servizio di DE); ✓ UNI CEI 11339 (Requisiti EGE); 														
<p>Tariffario verifiche</p>	<p>L'OdC dovrà predisporre un tariffario e renderlo accessibile al pubblico.</p> <p>Esso dovrà specificare i singoli importi relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prima certificazione (compreso l'esame documentale e l'istruzione della pratica); - sorveglianze intermedie; - rinnovo della certificazione (compreso il riesame documentale). <p>Il Tariffario deve prevedere i costi per l'emissione dei nuovi certificati a seguito del trasferimento (vedi § successivo).</p>														
<p>Durata della certificazione e modalità di verifica</p>	<p>La certificazione ha la durata di tre anni e segue il seguente schema.</p> <table border="1" data-bbox="419 1563 1412 1637"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>1</th> <th>2°</th> <th>3°</th> <th>1°</th> <th>2°</th> <th>3°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fase</td> <td>Certificazione</td> <td>Sorveglianza</td> <td>Sorveglianza</td> <td>Rinnovo</td> <td>Sorveglianza</td> <td>Sorveglianza</td> </tr> </tbody> </table> <p>Per la durata dei tempi di verifica si applica la tabella 1 (Quality Management System - QMS) del IAF MD05 (Duration of QMS and EMS Audits), con la riduzione del 30 %. Si individua la fascia considerando il solo personale coinvolto nelle attività relative alla norma UNI CEI 11352:2014 (compreso personale di staff – segreteria / manutenzioni.. - o che svolge attività in subappalto). Il tempo risultante deve essere trascorso per un minimo dell'80% on site ed il rimanente 20% può essere trascorso off site.</p> <p>Deve essere però condotta ogni anno almeno una verifica della durata minima di 1 giorni-uomo.</p> <p>Qualora l'organizzazione svolgesse altre attività o proponesse altri servizi non inerenti i requisiti della Norma UNI CEI 11352:2014, per calcolare i giorni uomo (gg/uu) necessari occorre considerare solo il personale che svolge le attività relative ai servizi di efficienza energetica richiamati nella Norma.</p> <p>Alla tabella di cui sopra occorre aggiungere, durante ogni sorveglianza, il tempo in considerazione del numero dei contratti a garanzia di risultato EPC -, come da Appendice B</p>	Anno	1	2°	3°	1°	2°	3°	Fase	Certificazione	Sorveglianza	Sorveglianza	Rinnovo	Sorveglianza	Sorveglianza
Anno	1	2°	3°	1°	2°	3°									
Fase	Certificazione	Sorveglianza	Sorveglianza	Rinnovo	Sorveglianza	Sorveglianza									

della UNI CEI 11352:2014 attivi e non EPC, (ad esempio, un semplice contratto di manutenzione caldaia) gestiti presso i clienti dalla ESCO.

Tempi da integrare nella verifica, in funzione del numero dei contratti con il cliente.

Numero di contratti gestiti a garanzia di risultato	Numero di contratti campionati	Incremento di gg/uu per ogni verifica
da 1 a 3	1	0
da 4 a 6	2	0
da 7 a 9	3	0,5
da 10 a 16	4	1
da 17 a 25	5	1,5
da 26 a 36	6	2
da 37 a 49	7	2,5
da 50 a 64	8	3,0
continuare la progressione	continuare la progressione	continuare la progressione

Inoltre:

- 1) prima del rilascio della certificazione deve essere verificato almeno un contratto a garanzia di risultato (finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica):
 - presso il cliente, deve essere disponibile almeno un contratto a garanzia di risultato concluso o in svolgimento presso il cliente stesso (es.: realizzazione e/o conduzione di un intervento di miglioramento dell'efficienza energetica);
 - presso la ESCO deve essere disponibile almeno un contratto a garanzia di risultato attivo (finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica) e grazie al quale si dimostri di aver conseguito almeno un primo ciclo di miglioramento ai sensi dell'Appendice A della norma 11352:2014. Indipendentemente dalle forme contrattuali, deve essere stato svolto un primo ciclo di attività dalla 4.2. a) alla 4.2. k) della norma 11352:2014 che dimostri il miglioramento dell'efficienza energetica.

Con "ciclo di miglioramento" è da intendersi il ciclo in cui è possibile verificare il miglioramento dell'efficienza energetica definito dal contratto a garanzia di risultato purché rappresentativo della ciclicità del processo o dell'utilizzo dell'oggetto dell'intervento.

La durata del ciclo di miglioramento deve comunque essere definita contrattualmente ed essere connessa alle modalità di verifica concordate così come alle obbligazioni contrattuali di miglioramento dell'efficienza energetica.

Per esempio nel caso di intervento nel settore civile per il miglioramento dell'efficienza energetica di un impianto di riscaldamento, il ciclo di riferimento non potrà essere inferiore alla durata della stagione termica.

Nel caso di intervento in un settore industriale, invece, il ciclo potrebbe essere anche sensibilmente più corto purché nella durata individuata contrattualmente si realizzino tutte le condizioni operative che diano conto di condizioni di uso massimo e minimo di energia nell'ambito di un profilo di utilizzo che rispecchi adeguatamente il normale ciclo produttivo.

Per contro, nel caso ove la prestazione energetica dell'oggetto dell'intervento possa essere influenzata da eventuali stagionalità dello specifico ciclo produttivo e/o dalle condizioni climatiche e solo ove tali influenze siano misurabili nell'ambito di un modello predittivo in grado di determinarne la dimensione, la durata dovrà venire adeguatamente estesa (anche attraverso singoli set di misurazioni) al fine di tenerne adeguatamente conto.

In merito alla verifica attraverso il contratto a garanzia di risultato, si evidenzia che la ESCO che non è in grado di saper svolgere una delle attività elencate al punto 4.2, lettere da a) a k) non è certificabile in quanto non risponde ai requisiti di conformità alla Norma 11352:2014.

Nel caso però una o più attività non rientrino in un unico contratto EPC e pertanto debbano risultare verificate in altri contratti, potranno essere considerati altri contratti EPC o, momentaneamente, contratti non EPC purché tali documenti identifichino e provvedano a determinare precise responsabilità della ESCO nell'ambito della/delle attività fornita/e così come ad informare e tutelare adeguatamente il committente.

Quindi, fermo restando:

- che la norma chiarisce sia il requisito che le relative modalità di verifica;
- la necessità di permettere un adeguato periodo di messa a regime del mercato ESCO anche alla luce delle prossime scadenze;

si ritiene possibile la certificazione di una ESCO in pendenza della temporanea indisponibilità di un riscontro contrattuale a garanzia di risultato comprendente la totalità delle attività dalla 4.2.a) alla 4.2.k) e nell'ambito di un primo ciclo che dimostri il miglioramento dell'efficienza energetica purché il contratto (o i contratti) in oggetto configuri precise responsabilità della

	<p>ESCO nell'ambito dell'attività non fornita in ambito EPC e chiarisca che le attività mancanti sono state escluse per espresso accordo tra le parti avendo le stesse convenuto che tali attività non siano in grado di influenzare in modo apprezzabile l'oggetto contrattuale così come il livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente.</p> <p>Nel caso di attività svolte dal cliente, la ESCO deve aver provveduto ad individuare e regolamentare contrattualmente le procedure (per esempio di manutenzione) che il cliente dovrà realizzare così come le modalità di controllo delle medesime da parte della ESCO al fine di poter fornire le garanzie contrattuali comunque richieste;</p> <p>Nel contratto non EPC inoltre la ESCO deve aver provveduto a definire procedure e proprie responsabilità nell'ambito dell'attività fornita così come dare evidenza di adeguata informazione e tutela al committente.</p> <p>In pratica, tali condizioni dovranno essere annotate in fase di certificazione come "rilievi" e pertanto l'organizzazione certificata sarà comunque tenuta a fornire evidenza del raggiungimento del requisito all'interno di un contratto a garanzia di risultato in occasione della effettuazione della prima sorveglianza annuale da parte dell'ODC.</p> <p>2) fermo restando quanto riportato al punto 1 per il contratto EPC, da verificare in sede di verifica iniziale, devono essere verificati almeno 2 contratti EPC con sopralluogo presso il cliente in ogni ciclo di certificazione (il ciclo inizia dopo il rilascio del certificato/rinnovo e termina dopo ogni verifica di rinnovo). Si raccomanda di coprire differenti tipologie di attività con il sopralluogo presso il cliente al fine di verificare l'attuazione dei punti da a) a k) indicati nel punto 4.2 della Norma 11352:2014.</p> <p>A tale proposito, deve essere prevista contrattualmente la verifica presso il cliente, anche con accesso in situ, da parte dell'OdC al fine di consentire il rilascio del certificato e/o il suo mantenimento attraverso le verifiche di sorveglianza o rinnovo.</p> <p>Per gli audit integrati si applica lo IAF MD 11:2013 (Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021 for Audits of Integrated Management Systems, rispettando sempre il minimo di almeno 1 giornata ogni anno per il presente schema di certificazione.</p>
Muti-Site pertinenti all'attività di ESCO	Si applica quanto previsto dal documento IAF MD 1:2007 "Certification of Multiple Sites Based on Sampling".
Certificato	<p>Deve riportare i seguenti riferimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la norma di certificazione applicabile (UNI CEI 11352:2015); - lo scopo della certificazione - le date (prima emissione, emissione corrente, scadenza) - la seguente dicitura: <i>Schema di certificazione elaborato secondo l'art 12 comma 1 del D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, che si basa sul presente documento;</i> <p>Per quanto riguarda lo scopo della certificazione, occorre riportare una descrizione univoca, così formulata: <i>"Erogazione di servizi energetici"</i>.</p> <p>La motivazione della formulazione univoca deriva dalla prescrizione espressa al punto 4.2 dello standard UNI CEI 11352:2014, dove viene dichiarato che le attività che una ESCO deve essere in grado di svolgere sono tutte quelle elencate dalla a) alla k) ed eventualmente la l).</p> <p>Tale formulazione può essere completata con l'elenco delle sole attività di cui alle lettere m), n), o), p) sempre del punto 4.2) dello standard (che le ESCO possono offrire in modo facoltativo), nel caso in cui la ESCO sia in grado di dimostrare all'atto della verifica di conformità che effettivamente ha svolto o ha in svolgimento queste attività.</p> <p>In questo caso la formulazione del campo di applicazione dovrebbe essere come nell'esempio seguente:</p> <p><i>"Erogazione di servizi energetici, incluse l'attività di finanziamento dell'intervento di miglioramento e l'attività di sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili sempre finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica"</i>.</p>

Trasferimento dei certificati	Il trasferimento di un certificato rilasciato ad una ESCO, può essere perfezionato in qualsiasi momento (sorveglianza o rinnovo) presentando all'OdC subentrante una richiesta allegando il certificato in corso di validità, e sostenendo la verifica di sorveglianza o di rinnovo. Il certificato emesso non si deve considerare come un nuovo certificato, rimanendo invariate le date di prima emissione e di scadenza.
Transitorio	Nel momento in cui un OdC dovesse ottenere l'accreditamento a fronte di questo schema, potrà far ricadere tale certificato sotto accreditamento (e quindi riportare il logo dell'Ente di Accreditamento sul relativo certificato) solo dopo aver svolto presso la ESCO una attività di verifica, con esito positivo, applicando le regole previste in questo schema, sia che si tratti di una verifica di sorveglianza che rinnovo o supplementare. Ai fini del D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, le certificazioni emesse senza accreditamento perderanno la loro validità a partire dal 18 luglio 2016. A far inizio da questa data le certificazioni ESCO richiamate dal D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 s'intendono certificazioni accreditate da ACCREDIA o da un diverso Ente di Accreditamento designato dal proprio stato membro ai sensi del Regolamento CE 765/2008.

2) Processo di Accreditamento

Attività degli enti di accreditamento

Gli Organismi di accreditamento rilasciano certificati di accreditamento in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 che devono riportare in maniera esplicita:

- la norma di certificazione applicabile (UNI CEI 11352:2014);
- il riferimento alla presente circolare;
- il riferimento al D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102.

Gli Organismi di accreditamento esteri, riconosciuti dai singoli Stati Membri della Comunità Europea in base al Reg. EU 765/2008, e firmatari degli accordi di Mutuo Riconoscimento (EA MLA) per lo specifico schema di accreditamento, in base al documento EA-2/13 M: 2012 "EA Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation between EA Members"², dovranno svolgere attività di accreditamento in questi ambiti con la collaborazione di ACCREDIA, come già stabilito dalle regole di accreditamento *cross frontiers*.

Saranno ritenute valide, ai fini del D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, solo certificazioni accreditate in base al Reg. EU 765/2008 che riportino nel certificato le diciture di cui sopra.

² 3.5 Furthermore, when a national accreditation body accredits a conformity assessment body in its own country for a foreign national regulation, the accrediting national accreditation body shall ask for assessment support from the national accreditation body of the country issuing the regulation in order to make sure that it has full information on the implementation of that regulation.